

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4636

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMELLIN, MAINARDI FAVA, ALESSI, ANTONUCCI, BATTAGLIA PIETRO, BERTOLI, BIANCHI, BIANCHINI, BIASCI, BINETTI, BORRA, CACCIA, CARELLI, CASATI, CARRUS, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CIOCCI CARLO ALBERTO, DAL CASTELLO, D'ANGELO, DEGENNARO, FERRARI WILMO, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GOTTARDO, LEONE, MAZZUCONI, PERRONE, PATRIA, PICCIRILLO, PORTATADINO, QUARTA, RABINO, RIGGIO, RIGHI, RINALDI, RUSSO FERDINANDO, SANGALLI, SANESE, SANTUZ, SAVIO, SILVESTRI, TANCREDI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, VISCARDI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZARRO, ZOPPI

Presentata il 1° marzo 1990

Ordinamento della professione di psicomotricista

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende rispondere alle richieste di qualificazione e di riconoscimento professionale da parte di operatori che già svolgono o che intendono svolgere interventi qualificati nel settore sanitario e sociale; è finalizzata, inoltre, a riconoscere una formazione volta all'acquisizione di competenze psicomotorie rieducative e terapeutiche. Tali competenze consentono all'operatore di effettuare un proficuo intervento con soggetti che presentano *handicaps*, problemi o difficoltà nella sfera psicomotoria sia di carattere

cognitivo che di carattere relazionale. Alla specificità di questi disturbi occorre che si risponda con un intervento *ad hoc*. Non possiamo più eludere il problema di « raffinare » le tecniche di intervento: sempre di più oggi si pensa che l'intervento terapeutico deve essere espletato basandosi sulla partecipazione e sulla motivazione del paziente. La persona in cura deve poter contare sulle parti « sane » di sé, su di una riabilitazione che lo valorizzi e non lo faccia sentire passivamente in mano a qualcuno che si occupa di lui. Oggi come oggi con il co-

stante progresso delle discipline mediche e psicologiche abbiamo il dovere di preparare degli operatori che possano al meglio assumersi la problematica della persona in difficoltà nella sua interezza: la terapia psicomotoria non ha la pretesa di accelerare tappe di sviluppo, né di creare nuovi apprendimenti, ma mira all'armonizzazione della personalità, facendo perno in maniera strategica sull'unità psicosomatica.

La definizione stessa di « psicomotricità », infatti, si presenta affascinante nel suo intento di conciliare i due termini estremi della concezione dualistica della persona umana: concezione che la cultura di questo secolo stempera via via sotto l'impulso di esperienze e fenomeni che hanno visto riproporsi sempre più energicamente l'interazione corpo-mente come modello costitutivo dell'individuo.

La psicomotricità si iscrive in un progetto che tende a introdurre un rapporto attivo ed efficace, da un punto di vista terapeutico e da un punto di vista pedagogico, tra il corpo e le attività mentali, intellettive e affettive. Essa, quindi, postula l'unità della persona (alla base sia della diagnosi che del trattamento) non escludendo, tuttavia, la differenziazione delle tre sfere costitutive della personalità: motoria, affettiva, cognitiva. Molte sono le definizioni in uso data la complessità e l'interdisciplinarietà della materia. Volendo tracciare una sintesi si potrebbero intravedere due aspetti fondamentali:

a) stimolazione nel bambino della progressiva conoscenza di sé (a cominciare dal sé corporeo) e del mondo attraverso la motricità e le capacità rappresentativo-simboliche;

b) studio e trattamento delle alterazioni della motricità finalizzata alle situazioni evolutive e di apprendimento (alterazioni dovute a differenti eziologie di carattere psicoaffettivo, funzionale o organico etc).

A seguito delle ricerche condotte all'ospedale H. Rousselle di Parigi dall'*équipe* diretta dal professor J. De Ajuriaguerra negli anni cinquanta e sessanta, la profes-

sione di psicomotricista è stata riconosciuta in Francia nel 1974 con l'istituzione di un diploma di Stato per gli operatori di questo settore. Più o meno nello stesso periodo veniva riconosciuta anche in Svizzera. Le iniziative italiane in questo campo negli ultimi quarant'anni sono state molteplici, di varia matrice (italiana, francese, svizzera, americana) e di varie tendenze. Si sono svolte iniziative di formazione che hanno visto la partecipazione di molti esperti anche stranieri. Sul piano editoriale sono nate parecchie iniziative a carattere scientifico e divulgativo (bollettini, riviste, traduzioni di molti autori soprattutto francesi). L'interesse dimostrato dal nostro Paese ha spinto il gruppo internazionale ad affidare all'Italia l'organizzazione del V° Congresso internazionale di psicomotricità (Firenze, maggio 1982) dove si è potuto constatare il ricco, promettente e già fortissimo numero di apporti e contributi scientifici italiani.

L'esigenza del riconoscimento che renda operativa legalmente questa figura dello psicomotricista nel nostro Paese per fare fronte alle esigenze sopra esposte si evince:

a) dall'esistenza *de facto* di questa professione: anche camminando per la strada ci si rende conto di quanti centri sportivi o estetici espongono la dicitura « psicomotricità ». Senza, tuttavia, giungere a questa estrema evidenza della domanda e dell'offerta, basti vedere in quanti servizi socio-sanitari questa figura è operante sia come assunta in ruolo tramite regolare concorso, sia come contratti a termini o consulenza. Addirittura se ne fa menzione nel contratto nazionale del lavoro per il personale sanitario non medico dell'area sanitaria privata (siglato a Roma il 9 novembre 1987, titolo VIII, articolo 31);

b) dall'analisi dei piani socio sanitari adottati da alcune regioni (vedi ad esempio: regione Lombardia « Programma triennale straordinario *ex* articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 "Tutela della salute neuropsichica nell'infanzia e nell'adolescenza" » (deliberazione

del consiglio regionale del 14 ottobre 1986); regione Veneto: Piano sociale regionale per il triennio 1989-1991, legge regionale 20 luglio 1989 n. 22 pagina 25);

c) dall'istituzione presso alcune università (Roma, Palermo, Napoli etc.) di scuole dirette a fini speciali per « terapeuti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva ». Ciò sta ad indicare che la proposta riabilitativa sta evolvendo e mutando la sua qualità e che l'approccio psicomotorio risulta indispensabile specie a livello di età evolutiva;

d) dall'esistenza di una normativa analoga presente già da anni in altri Paesi della CEE, in Francia, ad esempio la figura riconosciuta, come sopra detto, nel 1974, ha ottenuto nel corso degli anni successivi importanti aggiornamenti relativi al ruolo e all'impiego fino all'ultimo decreto del 26 aprile 1988, emanato dal Ministero degli affari sociali e dell'occupazione che ne stabilisce dettagliatamente le competenze e i settori d'intervento;

e) dalla risoluzione della CEE « relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni » (risoluzione dei Ministri CEE del 21 dicembre 1988 n. 89/48 CEE). In base a questa risoluzione, paradossalmente, gli psicomotricisti francesi potranno esercitare, a pieno diritto giuridico, dal 1993 la loro professione in Italia, Paese nel quale tale

figura non è ancora sanzionata legalmente e nel quale esistono, a tutt'oggi, poche scuole di formazione legalmente riconosciute.

La legge qui proposta intende, peraltro, garantire il riconoscimento giuridico di scuole triennali per psicomotricisti gestite da enti sia pubblici che privati, definendo, nel contempo, una seria ed attenta valutazione dei requisiti che esse devono avere per garantire la validità e l'efficacia dei risultati formativi.

L'esigenza di considerare anche il contributo delle scuole gestite da enti privati consegue dalla ormai più che consolidata esperienza che dalle scuole hanno maturato (pur non potendo in molti casi formalizzare giuridicamente la formazione offerta), specializzando in questo settore la quasi totalità degli operatori che oggi intervengono fattivamente nell'educazione e nella terapia psicomotoria, garantendo l'identità di questa figura e del suo iter formativo specifico.

Va, infine, ricordato che nella riunione del 21 novembre 1989 la XII Commissione permanente affari sociali della Camera dei deputati ha proposto di disgiungere i progetti di legge per il riconoscimento delle professioni sanitarie non mediche dal disegno di legge n. 4227 sulla riforma dell'ordinamento sanitario. Un segno di incoraggiamento a proseguire la strada per ottenere i riconoscimenti intravedendo il ruolo e il valore di ogni singola professione.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

NOZIONE E FUNZIONE
DELLO PSICOMOTRICISTA.

ART. 1.

(Definizione del ruolo).

1. Lo psicomotricista è l'operatore sanitario cui compete la valutazione, la prevenzione e l'intervento relativamente a quelle patologie insorgenti nel periodo dello sviluppo dell'individuo che impediscono una adeguata evoluzione sia della sfera cognitivo motoria che di quella relazionale.

ART. 2.

(Competenze).

1. Coloro che ricoprono la funzione di psicomotricista sono abilitati a compiere i seguenti atti professionali:

a) profilo psicomotorio;

b) intervento terapeutico attraverso appropriate tecniche di approccio corporeo, di espressione corporea, di rappresentazione e di rilassamento con soggetti affetti da:

1) ritardi psicomotori semplici;

2) sindromi psicomotorie, quali inibizione psicomotoria, instabilità psicomotoria, debilità motoria, insufficienza cerebellare, maldestrezza, insufficienza frontale;

3) disturbi psicomotori parziali, quali scariche motorie ritmiche ed esplorative, disturbi della percezione del sé, disturbi dell'organizzazione spazio-temporale, disturbi del processo di lateralizzazione, disturbi gnoso-prassici;

4) disturbi specifici dell'apprendimento;

5) tutte quelle patologie nelle quali si individua un intervento, anche di supporto, nel quale l'approccio psicomotorio affronta le problematiche connesse con il vissuto dell'individuo;

c) prevenzione primaria e secondaria nelle istituzioni socio-educative in collaborazione con gli operatori di detti servizi;

d) attività di consulenza e di aggiornamento nell'ambito delle competenze specifiche.

ART. 3.

(Abilitazione).

1. Per esercitare la professione di psicomotricista è necessario aver superato l'esame di Stato all'uopo istituito ed essere iscritti nell'apposito albo professionale.

2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi all'esame di Stato coloro che hanno conseguito un titolo di psicomotricista al termine di un corso triennale in scuole istituite presso università, enti o associazioni pubblici o privati opportunamente autorizzati, di cui all'articolo 4.

ART. 4.

(Formazione).

1. La formazione dello psicomotricista viene effettuata da università, strutture sociali e sanitarie ed enti pubblici o privati.

2. I contenuti della formazione, per la quale è imprescindibile, oltre all'aspetto teorico, un ampio e profondo lavoro di formazione personale e di formazione pratica (tirocinio), sono fissati con apposito decreto del Ministro dell'università e

della ricerca scientifica e tecnologica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Enti pubblici o privati diversi dall'università per istituire scuole o corsi di formazione per psicomotricisti devono richiedere l'autorizzazione presentando nelle competenti sedi regionali apposita domanda, corredata dallo statuto della scuola, dal piano finanziario e dalla documentazione dalla quale emerga il possesso dei mezzi tecnici e didattici idonei all'effettuazione dei corsi nonché del personale necessario al raggiungimento dei fini della scuola.

4. Possono chiedere l'autorizzazione enti, associazioni e istituti privati aventi i seguenti requisiti:

a) enti e associazioni costituiti ai sensi degli articoli 12 e 36 del codice civile che esplicano attività sociale e didattica;

b) enti, associazioni e istituti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

5. Il riconoscimento delle scuole e dei corsi per psicomotricisti, nonché l'approvazione del relativo ordinamento, avviene mediante decreto della giunta regionale, la quale esercita la vigilanza in conformità delle leggi regionali in materia. Enti, associazioni e istituti, che intendono chiedere l'autorizzazione, avendo i requisiti indicati al comma 4, debbono presentare domanda secondo le disposizioni regionali in materia, documentando l'eventuale attività formativa pregressa.

CAPO II.

DELL'ORDINE DEGLI PSICOMOTRICISTI.

ART. 5.

(Ordine degli psicomotricisti).

1. È istituito l'ordine degli psicomotricisti.

2. All'ordine appartengono gli psicomotricisti iscritti nell'albo nazionale. Le

funzioni relative alla tenuta dell'albo sono esercitate dall'ordine ai sensi della presente legge.

3. L'ordine degli psicomotricisti è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

4. Sono iscritti all'ordine tutti gli psicomotricisti che ne facciano domanda e che risultino in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

ART. 6.

(Organi e composizione).

1. Sono organi dell'ordine degli psicomotricisti: il consiglio nazionale, la giunta esecutiva, il presidente, il collegio dei revisori, il collegio dei probiviri, la commissione di disciplina, le assemblee regionali.

2. Il consiglio nazionale dell'ordine degli psicomotricisti è composto da venti consiglieri eletti secondo le modalità di cui all'articolo 7.

3. Il consiglio nazionale esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza delle norme sulla professione e delle altre disposizioni in materia;

b) vigila per la tutela del titolo di psicomotricista, in ogni sede, ivi compresa quella giurisdizionale, e svolge ogni attività diretta a promuovere la conoscenza e la pratica della psicomotricità, la repressione dell'esercizio abusivo della professione e ogni fatto che ne metta in pericolo l'onorabilità;

c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni;

d) provvede all'amministrazione dei beni dell'ordine ed approva ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo;

e) vigila sulla condotta professionale degli iscritti;

f) fissa le quote annuali dovute dagli iscritti, i contributi di iscrizione e i compensi per le prestazioni;

g) esercita ogni altra competenza che non spetti espressamente ad altro organo.

4. Il presidente, eletto secondo le modalità di cui all'articolo 7, rappresenta l'ordine, convoca l'assemblea degli iscritti, presiede e coordina le sedute del consiglio nazionale e della giunta esecutiva ed esercita ogni altra competenza attribuitagli dalla presente legge. In caso di temporaneo impedimento è sostituito dal membro più anziano della giunta esecutiva. Il consiglio nazionale è competente ad accertarne lo stato di impedimento permanente. Il presidente cessa dalla carica per morte, permanente impedimento fisico, voto di sfiducia espresso da due terzi del consiglio nazionale, condanna penale irrevocabile che comporti la interdizione dai pubblici uffici o, comunque, incompatibile con gli interessi dell'ordine, perdita della qualità di iscritto.

5. La giunta esecutiva è composta da quattro membri del consiglio nazionale più il presidente, che la presiede. La giunta cura l'esecuzione delle delibere del consiglio, e in caso di assoluta necessità ed urgenza, provvede con delibera d'urgenza che deve essere successivamente ratificata dal consiglio entro 60 giorni. Quando il consiglio non la ratifichi, ha l'obbligo di disciplinare le situazioni determinatesi nel periodo di attuazione della delibera d'urgenza.

6. Il consiglio nazionale è convocato di diritto due volte l'anno, il primo sabato di settembre e il primo sabato di aprile. È convocato in seduta straordinaria dalla giunta esecutiva quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri. La Giunta esecutiva si riunisce su richiesta di almeno due componenti o per iniziativa del presidente.

7. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri. Controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dalla giunta esecutiva. Possono essere chiamati a farne parte anche non iscritti all'ordine.

8. È istituito il collegio dei probiviri composto da tre soci, con più di quarant'anni d'età, competente a decidere sui

ricorsi presentati dagli iscritti contro le deliberazioni dell'ordine e a dirimere i contrasti tra gli iscritti o tra gli organi dell'ordine. Possono essere nominati in detto collegio anche non iscritti all'ordine.

9. È istituita una commissione di disciplina composta dal presidente e da due iscritti all'ordine e da un iscritto con funzioni di accusatore. La commissione è competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

10. L'assemblea dei soci si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno. Partecipano alla stessa gli iscritti in regola con il pagamento delle quote. Compete all'assemblea dei soci la discussione dell'attività degli organi statutari, la discussione di argomenti scientifici e l'elezione del consiglio nazionale del collegio dei probiviri, del collegio dei revisori dei conti, e della commissione di disciplina.

11. Le votazioni dell'assemblea, del consiglio nazionale e della giunta, sono valide se interviene più della metà dei componenti. Le restanti sono valide se intervengono tutti i membri.

ART. 7.

(Norme elettorali).

1. Il consiglio nazionale è eletto ogni tre anni dall'assemblea degli iscritti all'ordine in regola con il pagamento delle quote e non sottoposti a sanzioni disciplinari ancora in corso di esecuzione. La data di convocazione dei comizi è decisa dal consiglio nazionale alla scadenza del mandato degli organi direttivi. Ove non provveda entro il termine prescritto, ogni iscritto può richiedere che il Ministro della sanità nomini un commissario *ad acta* per provvedere alla convocazione. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, ovvero di lista unica, con un minimo di trenta candidati. La ripartizione dei seggi avviene con sistema proporzionale. In quella sede si eleggono i membri del collegio dei probiviri e del

collegio dei revisori e della commissione di disciplina. Gli eletti sono nominati con decreto del presidente dell'ordine.

2. La giunta esecutiva è eletta dal consiglio nazionale su lista unica con un numero di candidati doppio degli eleggendi.

3. Gli organi durano in carica tre anni e tutti i loro componenti sono immediatamente rieleggibili.

CAPO III.

DELL'ALBO PROFESSIONALE.

ART. 8.

(Istituzione).

1. È istituito presso il consiglio nazionale dell'ordine l'albo degli psicomotricisti.

ART. 9.

(Iscrizione all'albo).

1. L'albo degli psicomotricisti è strutturato a livello nazionale.

2. Per essere iscritti all'albo occorre:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;

b) non aver riportato condanne penali per reati che comportano l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso degli attestati di formazione previsti dagli articoli precedenti.

3. Per l'iscrizione all'albo l'interessato deve inoltrare domanda in carta da bollo al consiglio nazionale dell'albo, corredata dai documenti di rito.

4. Il consiglio esamina le domande entro due mesi dalla data del ricevimento delle stesse e si pronuncia motivando la decisione e redigendo apposito verbale.

5. L'albo viene redatto in ordine cronologico secondo le deliberazioni delle iscrizioni e, per ciascun iscritto, precisa: cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, numero d'ordine di iscrizione.

CAPO IV.

DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI.

ART. 10.

1. Gli iscritti che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro o alla dignità professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare.

ART. 11.

1. Chiunque colpevolmente violi i doveri professionali o venga meno alla dignità professionale ovvero danneggi la reputazione propria degli psicomotricisti con atto o fatto di lieve entità ed effetto è punito con l'avvertimento. In caso di recidiva per più di tre volte si provvede con la censura. Con eguale misura si provvede nel caso in cui le violazioni succitate siano di non lieve entità. Ove le stesse abbiano rilevante entità si può irrogare la sospensione da tre a sei mesi. Ove abbiano entità incompatibile con lo *status* di iscritto si provvede con la radiazione.

2. L'avvertimento è nota di biasimo scritta e notificata ai sensi dell'articolo 10.

3. La censura è nota di biasimo scritta che inibisce l'accesso alle cariche nazionali per due anni.

4. La sospensione comporta la esclusione da tutte le attività dell'ordine e menzione nei documenti richiesti nel corso dello stesso.

5. La radiazione importa l'esclusione dall'ordine.

ART. 12.

(Procedimento).

1. Prima dell'irrogazione della sanzione all'iscritto deve essere notificato verbale di accertamento della violazione redatto dal consiglio nazionale. Entro 30 giorni dalla notifica, l'interessato può produrre controdeduzioni al predetto organo. Prima dell'irrogazione della sanzione il consiglio nazionale deve prendere visione delle stesse ed ascoltare l'interessato. Ove ritenga di irrogare la sanzione, deve espressamente motivare e dare conto delle controdeduzioni scritte e orali.

2. Entro 60 giorni dalla notifica della sanzione l'iscritto può presentare opposizione alla commissione di disciplina. Se non lo fa, la sanzione diviene definitiva. Ove presenti opposizione, si apre procedimento di disciplina. L'accusatore presso la commissione ha 60 giorni per predisporre le sue conclusioni. Entro lo stesso termine la difesa dell'iscritto deve precisare le conclusioni. Dopo 10 e non oltre 20 giorni da tale termine si ha l'udienza dibattimentale dinnanzi alla commissione, che provvede in camera di consiglio dopo aver sentito l'accusa e la difesa secondo le norme del codice di procedura penale. Il provvedimento deve essere motivato e notificato nelle forme di cui all'articolo 11.

ART. 13.

1. Sull'ordine esercita la vigilanza il Ministero della sanità nelle forme previste dalla legge.

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 14.

1. È istituita presso il Ministero della sanità una commissione per la formazione dell'albo. Tutti coloro che possie-

dono i requisiti per l'iscrizione all'albo debbono presentare la relativa domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 15.

*(Istituzione dell'albo
e dei consigli regionali dell'ordine).*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la commissione di cui all'articolo 14, designa, entro 30 giorni, i commissari regionali che procedono alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione, a norma degli articoli seguenti.

2. Ogni commissario preposto alla formazione dell'albo, entro 3 mesi dalla pubblicazione dell'elenco delle persone ammesse all'albo ai sensi dell'articolo 16, indice le elezioni per i consigli regionali dell'ordine, attenendosi alle norme previste dalla presente legge.

ART. 16.

*(Iscrizione all'albo in sede
di prima applicazione della legge).*

1. L'iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della presente legge, è consentita su domanda, da presentarsi entro 90 giorni dalla nomina del commissario regionale di cui all'articolo 15, a:

a) coloro che hanno conseguito il titolo di psicomotricista al termine di un corso triennale giuridicamente riconosciuto;

b) coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione in psicomotricità al termine di un corso annuale o biennale giuridicamente riconosciuto;

c) coloro che abbiano frequentato un corso triennale di psicomotricità istituito presso enti o associazioni private che documentino, tramite l'attestazione della scuola, il monte ore effettuato, il pro-

gramma che deve comprendere la formazione personale, teorica e il tirocinio, di aver superato l'esame finale, nonché di aver svolto per almeno due anni attività che formano oggetto della professione di psicomotricista;

d) coloro che ricoprono un posto di ruolo come psicomotricista presso una struttura pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale;

e) coloro che in possesso del titolo di scuola media superiore e avendo operato per almeno 5 anni in attività rieducativo-terapeutiche psicomotorie presso enti pubblici o privati, documentino la formazione professionale acquisita attraverso:

1) partecipazione a *stages* e seminari di formazione personale con indicazione delle sedi, dei tempi e della durata;

2) pubblicazioni nel campo specifico della psicomotricità;

3) docenza e conduzione di *stages* di formazione psicomotoria in corsi triennali e biennali pubblici e privati;

4) partecipazione o presenza come relatori a convegni e seminari nazionali ed internazionali;

5) conduzione di corsi di psicomotricità gestiti da enti pubblici o privati.